



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	5730/2018
Data di Arrivo		Data di Partenza	27/11/2018
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA5	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
	A6		
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Spett.le Ministero della Giustizia  
alla c.a. Capo di Gabinetto  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero della Giustizia  
alla c.a. Capo dell'Ufficio Legislativo  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari, Forestali e del Turismo  
alla c.a. Capo di Gabinetto  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari, Forestali e del Turismo  
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
alla c.a. Capo di Gabinetto  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare  
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
alla c.a. Capo di Gabinetto  
email suo indirizzo mail

Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti  
alla c.a. Capo Ufficio Legislativo  
email suo indirizzo mail



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

Spett.le alla c.a. email	Ministero dello Sviluppo Economico Capo di Gabinetto suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Conferenza Stato-Regioni Dott. Stefano BONACCINI suo indirizzo mail
Egr alla c.a. email	Presidente UPI Dott. Achille VARIATI suo indirizzo mail
Egr alla c.a. email	Presidente ANCI Dott. Antonio DECARO suo indirizzo mail
Egr alla c.a. email	Segretario Generale ANCI Dott.ssa Veronica NICOTRA suo indirizzo mail
Egr.i. email	Presidenti di Regione Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Assessori regionali dell'Agricoltura Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Presidenti di Provincia Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Assessori provinciali dell'Agricoltura Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Sindaci dei Comuni d'Italia Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comunità Montane Loro indirizzi mail



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

Spett.li email	Unione dei Comuni Loro indirizzi mail
Spett.li email	Parchi Nazionali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Parchi Regionali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comandi Provinciali Carabinieri Forestali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comandi Regionali Carabinieri Forestali Loro indirizzi mail
Spett.li email	Coordinamenti Territoriali Carabinieri per l'Ambiente Loro indirizzi mail
Spett.li email	Comunità di Bacino Loro indirizzi mail
Egr.i. email	Rettori delle Università Italiane Loro indirizzi mail
Spett.li email	ex-Facoltà di Agraria e Scienze Forestali Loro indirizzi mail
Egreg. email	Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato suo indirizzo mail
Egreg. alla c.a. email	Presidente ISPRA Dott. Stefano LAPORTA suo indirizzo mail



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

Egr. alla c.a. email	Direttore AGEA Dott. Gabriele Papa PAGLIARDINI suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Commissario straordinario CREA Dott. Salvatore PARLATO suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Accademia dei Georgofili Prof. Massimo VINCENZINI suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Accademia Nazionale di Agricoltura Prof. Giorgio CANTELLI FORTI suo indirizzo mail
Egr. alla c.a. email	Presidente Accademia Italiana di Scienze Forestali Prof. Orazio CIANCIO suo indirizzo mail
Spett.le alla c.a. email	Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti Presidente Ettore Prandini suo indirizzo mail
Spett.le alla c.a. email	Confederazione Italiana Agricoltori Presidente suo indirizzo mail
Spett.le alla c.a. email	Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana Presidente suo indirizzo mail



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



---

Spett.le email	CREA loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione COLDIRETTI loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione CIA loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione CONFAGRICOLTURA loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione Confcooperative - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'associazione Confcooperative - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'Associazione Generale Cooperative Italiane - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali dell'Associazione Generale Cooperative Italiane - Settore Agricoltura loro indirizzi mail
Spett.li email	sedi provinciali di Legacoop - Settore Agricoltura loro indirizzi mail



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



e p. c. Egr.i. Presidenti delle Federazioni degli  
Ordini dei Dottori Agronomi e dei  
Dottori Forestali  
email loro indirizzi mail

e p. c. Egr.i. Presidenti degli Ordini territoriali dei  
Dottori Agronomi e dei Dottori  
Forestali  
email loro indirizzi mail

e p. c. Egr.i. Consiglieri CONAF  
email loro indirizzi mail

<i>lettera</i>	<i>Codice Atto</i>	<i>Numero</i>	<i>Anno</i>	<i>Autore</i>	<i>Estensore</i>
	AA5A6	36	2018	SB	mt

<i>Oggetto</i>	Riscontro Circolare n. Prot. n. 4998 OR/ml dell'8 novembre 2018 del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati inerente "Competenze professionali Dottori agronomi e forestali; inesistenza di competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato n. 6290/2018 - TAR Veneto n. 440/2018".
----------------	---

In riferimento alla Circolare n. Prot. n. 4998 OR/ml dell'8 novembre 2018 del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati, avente ad oggetto: "Competenze professionali Dottori agronomi e forestali; inesistenza di competenze esclusive nel settore delle valutazioni arboree. Consiglio alla di Stato n. 6290/2018 - TAR Veneto n. 440/2018", lo scrivente Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, che, ai sensi degli artt. 22 e ssgg. della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 – come modificata dalla Legge 10 febbraio 1992, n. 152 - rappresenta su base nazionale gli interessi generali degli iscritti all'Albo della categoria, doverosamente precisa quanto segue:

- a) La citata nota del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati prende le mosse dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2018, emessa in una controversia nella quale risultavano contrapposte le figure professionali rispettivamente ascrivibili all'Ordine dei Dottori Biologi e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, entrambi in possesso di una laurea magistrale;



- b) La sentenza del Consiglio di Stato n. 6290/2018 si è limitata a dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado, conclusosi con la sentenza del TAR Veneto n. 440/2018, per un profilo esclusivamente processuale, consistente nella sopravvenuta carenza di interesse causata dalla mancata impugnazione della aggiudicazione definitiva della gara;
- c) È bene osservare, in particolare, che la sentenza di primo grado **non è stata confermata in appello**, ma è stata riformata, proprio sul punto della inesistenza di un presupposto processuale indefettibile, costituito appunto dalla mancanza di interesse ad ottenere una pronuncia favorevole da parte del concorrente che non aveva impugnato anche l'aggiudicazione definitiva della gara;
- d) È dunque un evidente bizzarria sostenere, come fa il Collegio degli Agrotecnici, che il Consiglio di Stato avrebbe *“reso definitiva la sentenza n. 440/2018 del TAR Veneto”*. È sufficiente, a tal riguardo, leggere il dispositivo della sentenza, di seguito riportato testualmente, per avvedersi che non v'è stata alcuna conferma della sentenza di primo grado: *“Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso di primo grado.”*;
- e) Costituisce palese distorsione sostenere, come fa il Collegio degli Agrotecnici, che il Consiglio di Stato avrebbe *“ribadito l'inesistenza di esclusive professionali in capo agli iscritti nell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali”*. Esattamente al contrario, il Consiglio di Stato non è entrato nel merito della disputa, dal momento che ha dovuto arrestarsi ad un profilo processuale di tipo preliminare. E lo stesso discorso, peraltro, vale per la sentenza di primo grado, le cui affermazioni non costituiscono un giudicato, essendo stato dichiarato improcedibile anche il ricorso di primo grado;
- f) Le affermazioni del Collegio degli Agrotecnici, contenute nella nota che si riscontra, **non sono quindi in alcun modo riferibili al Consiglio di Stato**, che non le ha mai pronunciate semplicemente perché, da un punto di vista processuale, e dunque oggettivo, non v'era spazio per alcuna pronuncia nel merito della vicenda;
- g) La sentenza citata dal Collegio degli Agrotecnici, dunque, non apporta alcun elemento a sostegno delle fantasiose ragioni dagli stessi accampate.



Piuttosto, rimanendo fedeli a quanto risulta effettivamente stabilito nelle sentenze rese sino ad oggi in tema di competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, si ritiene opportuno riepilogare una breve rassegna dei principi elaborati giuridici in materia:

- ✓ La **sentenza n. 3024-2014 del TAR Lazio** stabilisce che “... *considerando la maggiore qualificazione culturale necessariamente richiesta ai dottori agronomi rispetto ai tecnici agrari, o agrotecnici, laddove soltanto per i primi costituiscono presupposti legali della qualifica la frequenza di uno specifico corso universitario – triennale o quinquennale – e l’acquisizione, al termine, del diploma di laurea; titolo invece facoltativo per lo svolgimento dell’attività di tecnico agrario*”.
- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017** chiarisce che le competenze degli agrotecnici rimangono quelle attribuite a dei semplici diplomati: per quanto al collegio possano iscriversi anche laureati, essi infatti continuano ad essere un collegio di diplomati, con le limitate competenze che ne consegue, come d’altro canto riconosciuto dalla giurisprudenza.
- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017**, chiarisce che “..... *all’albo degli agrotecnici possono accedere, diversamente da quanto accade per quello degli agronomi, anche non laureati, che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore (di istituto professionale o tecnico) ad indirizzo agrario. Il che fa venir meno le considerazioni degli appellati [gli agrotecnici] in ordine alla sostanziale equivalenza ai fini in discussione del percorso di studio dell’agronomo e dell’agrotecnico, ....*”.
- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017**, ha chiaramente individuato le competenze riferite alla luce del quadro normativo di riferimento afferma riferendosi al Dottore Agronomo e Dottore Forestale, che “è una disposizione cristallina nel definire le competenze di tale categoria con riguardo alla materia della pianificazione territoriale e forestale in particolare”, aggiungendo altresì che “le competenze professionali degli agrotecnici sono rivolte prevalentemente agli aspetti economici e gestionali dell’azienda agraria e, inoltre, che non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo”. La sentenza ha correttamente evidenziato come l’interpretazione non possa – proprio da un punto di vista razionale e quindi oggettivo – oltrepassare i limiti della norma interpretata (ossia la legge n. 251/86, che disciplina le competenze degli agrotecnici), estendendone l’ambito applicativo al di là dei suoi confini originari, ma si debba limitare a chiarirne il significato e la portata semantica. Il Giudice amministrativo, occupandosi proprio dell’art. 1 bis, comma 16, del D.L. n. 91 del 2014, convertito in l. n. 116 del 2014, ha



precisato, con la citata sentenza CdS 426/2017, che tale norma interpretativa non ha affatto allargato le competenze degli agrotecnici fino a comprendervi la progettazione forestale;

- ✓ La **sentenza del Consiglio di Stato n. 952/17** afferma che non ci sono interferenze in campo forestale con gli agrotecnici; è pertanto perfettamente correlata con la sentenza 426/2017 in quanto in quest'ultima il relatore, esprimendo un giudizio di merito, afferma che *"Poca logica avrebbe distinguere gli agronomi e i forestali dagli agrotecnici se si creasse un settore promiscuo di competenze in una materia come la progettazione e la pianificazione forestale"*. Si richiama il discrimine tra le competenze in materia di cura dei boschi dei dottori agronomi e forestali e quella dei periti agrari, (che si basa su un dato quantitativo, oltre a risiedere nella "finalità degli interventi"), senza citare alcuna interferenza in questo campo con gli agrotecnici.
- ✓ La **sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 10538-2018** ha ritenuto valida la sentenza del Consiglio di Stato n. 426/2017 che ha proceduto ad *"interpretare letteralmente e sistematicamente le disposizioni vigenti in materia"*. La Corte di Cassazione a sezioni unite civili pronunziandosi, proprio su ricorso promosso degli Agrotecnici, ha confermato che l'affermazione del Consiglio di Stato circa l'esclusione dalle competenze degli agrotecnici della progettazione vera e propria (anche in campo forestale quindi) è frutto di una corretta *"interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni di riferimento"* che non travalica la potestà giurisdizionale di sua spettanza.

Alla luce del corretto quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, così come sopra brevemente riepilogato, deve concludersi che:

- ✓ Manca qualsiasi "elemento linguistico di collegamento" tra le attività di competenza degli agrotecnici ("la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali") e la progettazione di opere di trasformazione e miglioramento fondiario. Piuttosto, appare oltremodo evidente che l'obiettivo auspicato dagli agrotecnici sarebbe raggiunto solo con una abrogazione e riformulazione dell'art. 11, comma 1, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251;
- ✓ Contrariamente a quanto sostenuto dagli agrotecnici, le competenze degli Iscritti al Collegio Professionale degli Agrotecnici rimangono confinate a quelle di chi è in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore;
- ✓ Nessuna sentenza ha mai ampliato, né tanto meno avrebbe potuto farlo, le competenze della categoria degli Agrotecnici fino a comprendervi la progettazione forestale, bensì ha inteso



CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI DOTTORI AGRONOMI  
E DEI DOTTORI FORESTALI



puntualizzare che la mera e semplice assistenza tecnico-economica alle aziende concerne pure le attività di progettazione forestale, ferma restando la competenza esclusiva degli agronomi nella pianificazione e progettazione forestale, che implicano, tra l'altro, anche attività preliminari di sistemazione e di assetto;

oOo oOo

A questo punto, **sussistendo una consolidata giurisprudenza** in materia, **si ritiene definitivamente acclarato che l'iscritto al collegio degli agrotecnici non abbia la benché minima competenze in campo forestale.**

Le infondate rivendicazioni del Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati hanno ottenuto meramente un effetto distorsivo della concorrenza e del mercato delle professioni.

Questa pervicace azione posta in essere dal Collegio degli Agrotecnici e Agrotecnici Laureati evidentemente si pone in contrasto con quelli che sono i diritti del consumatore (cfr. codice del consumo), la direttiva servizi e il decreto legge sulla concorrenza.

Su queste posizioni, lo Scrivente Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali attiverà ogni azione a beneficio del rispetto dell'Ordinamento Giuridico, senza consentire a nessun Ente o Collegio Professionale di poter violare gli interessi di cui questo Consiglio è ente esponenziale.

Distinti saluti

F.to Il Consigliere

**Silvio Balloni**, *Dottore Agronomo*

Coordinatore Dipartimento Politiche della Professione



F.to Il Presidente

**Sabrina Diamanti**, *Dottore Forestale*

*Allegati:*

*Sentenza Consiglio di Stato n. 426/2017;*

*Sentenza Corte Suprema di Cassazione SSUU. n. 10538/2018.*